ACCORDO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE

TRA

la Fondazione "Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno – Onlus" (di seguito "Fondazione Sapegno"), con sede in Morgex, Piazza de l'Archet n. 6, rappresentata dal Presidente pro tempore Bruno Germano, domiciliato per il presente atto presso la sede della medesima, autorizzato alla stipula della presente Accordo ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22 maggio 2024

E

il Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Sovraintendenza"), con sede legale in Aosta, piazza Deffeyes,1, rappresentata dalla Sovraintendente agli studi Marina Fey, autorizzata alla stipula della presente Accordo con deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21 giugno 2024, domiciliata per la carica presso la sede del medesimo

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito "USR"), con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70, CAP 10121, C.F. 97613140017, rappresentato dal Direttore Generale Stefano Suraniti, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti"

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Ur	iico delle
---	------------

disposizioni legislative in materia di istruzione";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, e in

particolare, l'articolo 21, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

scolastiche;

VISTO il D.P.R. 275/1999, recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni

scolastiche";

VISTA la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e le disposizioni

sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 26 luglio 2000, n. 19, e in

particolare gli artt. 20 e 21, che prevedono che la Sovraintendenza agli studi supporti le istituzioni scolastiche regionali nello sviluppo di una pianificazione didattica innovativa, nel monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi

effettuati;

VISTO il decreto ministeriale 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia

di adempimento dell'obbligo di istruzione e, in particolare, il documento tecnico all.2, in cui si invita ad attuare politiche educative per assicurare che l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa e tra le competenze chiave è indicata "imparare ad imparare";

VISTE le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo

ciclo di istruzione, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel settembre 2012, e in particolare la sezione "Italiano – Acquisizione

ed espansione del lessico ricettivo e produttivo";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il comma 124 dell'articolo 1, "formazione in servizio dei docenti";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, Norme sulla promozione della cultura

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g),

della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018

(2018/C 189/01) relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e, in particolare, la Competenza chiave 1 - Competenza alfabetica

funzionale;

VISTI gli obiettivi previsti dal Piano della Regione autonoma Valle d'Aosta per la

formazione dei docenti per il triennio 2022-2025, di cui alla deliberazione della

Giunta regionale n. 1046, in data 12 settembre 2022;

VISTA la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 28 novembre 2022

(2022/C469/01) sui percorsi per il successo scolastico e che sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione

dell'abbandono scolastico;

CONSIDERATO che l'USR per il Piemonte promuove la qualificazione del servizio scolastico

anche attraverso forme di partenariato con enti pubblici e privati e l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze

specialistiche;

CONSIDERATO che l'USR per il Piemonte attiva tutte le procedure per la programmazione di

interventi mirati al fine di favorire la definizione e l'attuazione di iniziative e progetti congiunti per il successo formativo e per la prevenzione di tutte le forme

di disagio giovanile;

CONSIDERATO che l'USR per il Piemonte promuove e sostiene il ruolo attivo delle scuole nella

creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere più

efficace l'azione didattica e formativa;

CONSIDERATO che l'USR per il Piemonte nell'ambito del Piano Nazionale Formazione

Docenti, cura la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed educativo e supporta le attività di formazione promosse e organizzate da istituzioni accreditate, provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema

formativo regionale;

CONSIDERATO che l'USR per il Piemonte, nell'ambito delle competenze riguardanti l'anno di

formazione e prova di cui al D.M. 226/2022, cura la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed educativo neo immesso in ruolo e supporta le attività di formazione promosse e organizzate da istituzioni

accreditate:

RAVVISATA l'importanza di mantenere un forte coordinamento operativo tra il mondo della

ricerca e le istituzioni scolastiche della regione Piemonte e della regione

autonoma Valle d'Aosta;

RICHIAMATA

la lettera di intenti per la promozione del Progetto di ricerca "Luca Serianni" per l'analisi delle competenze lessicali di bambini e ragazzi (di seguito: Progetto Luca Serianni) e di iniziative volte a favorire l'arricchimento lessicale degli studenti stipulata tra le Parti in data 2 marzo 2023;

RILEVATA

l'opportunità di proseguire il progetto di ricerca sviluppato nell'ambito della succitata lettera di intenti, che ha consentito nell'anno scolastico 2022/2023 di avviare per la prima volta in Italia una ricerca sistematica sulle competenze lessicali di bambini e ragazzi (attraverso la somministrazione di specifici questionari redatti dai referenti scientifici del Progetto Luca Serianni in 12 classi quinte della scuola primaria della Valle d'Aosta e 24 classi quinte della scuola primaria del Piemonte e in 24 classi terze della scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta nonché in 26 classi terze della scuola secondaria di primo grado del Piemonte) consentendo una prima indagine estesa del bagaglio lessicale degli studenti, che andrebbe ulteriormente estesa e approfondita;

CONSIDERATO l'obiettivo di proseguire e incrementare il percorso di formazione riservato agli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio valdostano e piemontese attivato nell'ambito del succitato Progetto Luca Serianni nella primavera 2023 e nella primavera 2024, e rilevato il vivace e particolare interesse mostrato dai docenti coinvolti;

RAVVISATA

l'esigenza di dare evidenza alla ricerca attraverso pubblicazioni scientifiche rivolte al mondo accademico e della scuola, ma anche di strutturare mirati percorsi didattici;

VISTA

la disponibilità delle Parti a sviluppare di comune accordo attività di ricerca e di formazione dei docenti al fine di elevare il livello qualitativo dell'insegnamento, dello sviluppo professionale e della formazione iniziale dei docenti, sia in anno di prova sia in servizio, nell'ambito di differenti metodologie per i processi di insegnamento e apprendimento per ogni ordine e grado, alla luce anche dei risultati più recenti della ricerca didattica internazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

La Fondazione Sapegno, di concerto con l'USR e la Sovraintendenza, assicurerà, da una parte, il prosieguo del Progetto Luca Serianni, attraverso la predisposizione e la somministrazione di nuovi questionari e l'analisi dei dati raccolti e, dall'altra, la progettazione e lo sviluppo di attività di ricerca-azione-formazione destinate ai docenti delle istituzioni scolastiche delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e attività di restituzione e diffusione del summenzionato Progetto. Il progetto di ricerca prevede:

- la somministrazione di test costruiti ad hoc a studenti delle classi V di scuola primaria e III di scuola secondaria di primo grado atti a rilevare le competenze lessicali attive e passive, sul territorio piemontese e valdostano;
- l'analisi dei risultati ottenuti;

- la costruzione/progettazione di percorsi/metodologie didattiche volte a migliorare le abilità linguistiche e lessicali degli studenti;
- la diffusione delle metodologie/percorsi presso i docenti del territorio valdostano e piemontese.

Ulteriori attività rispetto a quelle previste, anche realizzate a titolo oneroso, potranno essere svolte solo a seguito di approvazione da parte di tutti i soggetti coinvolti e nel rispetto dei propri ordinamenti. L'attività, che verrà svolta anche per il tramite di esperti esterni alla Fondazione Sapegno, avverrà senza alcun vincolo di subordinazione tra le Parti.

Art. 2 - Impegni della Fondazione Sapegno

La Fondazione Sapegno si impegna a svolgere le attività riportate di seguito:

- stesura, a cura dei referenti scientifici del Progetto Luca Serianni, di nuovi questionari da sottoporre nell'anno scolastico 2024/2025, mediante piattaforma digitale, nelle classi V della scuola primaria e nelle classi III della scuola secondaria di primo grado del territorio valdostano e piemontese, da individuarsi con l'accordo di USR e Sovraintendenza,
- costituzione di gruppi di lavoro composti dai referenti scientifici del progetto e da insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, in vista della rilettura dei questionari e dell'organizzazione di test 0;
- coordinamento con l'USR per l'implementazione dei questionari sulla piattaforma digitale messa a disposizione dall'USR;
- predisposizione di apposita Informativa da sottoporre ai genitori dei minori coinvolti;
- trasmissione dei dati raccolti mediante i questionari, opportunamente rielaborati attraverso un metodo statistico, alle Parti;
- progettazione e sviluppo di attività di ricerca-azione-formazione destinate ai docenti delle istituzioni scolastiche delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
- supporto e osservazione dei docenti durante le attività di formazione;
- osservazione e analisi di situazioni in classe;
- organizzazione di momenti di restituzione da parte di e per gli insegnanti della Valle d'Aosta e del Piemonte dei risultati di ricerca ottenuti;
- restituzione dei dati raccolti attraverso i questionari e l'attività svolta con i gruppi di lavoro attraverso la pagina web dedicata al Progetto Luca Serianni sul sito web istituzionale della Fondazione Sapegno; pubblicazioni scientifiche disponibili su piattaforme opensource; materiali didattici liberamente fruibili dagli insegnanti tramite apposita piattaforma digitale/sito web istituzionale della Fondazione Sapegno;
- predisposizione e somministrazione di questionari da sottoporsi sperimentalmente nella scuola secondaria di secondo grado del territorio valdostano e piemontese.

Art. 3 - Impegni dell'USR per il Piemonte e della Sovraintendenza della Valle d'Aosta

L'USR e la Sovraintendenza, attraverso le loro strutture, si impegnano a collaborare allo svolgimento delle attività di cui sopra nei termini così descritti:

- comunicazione delle iniziative alle istituzioni scolastiche;

- accordo con le Parti per l'individuazione dei partecipanti alle attività di ricerca e di azione anche tramite eventuale utilizzo di piattaforme dedicate;
- predisposizione di spazi virtuali e fisici, e di materiali didattici per l'attuazione delle iniziative formative concordate;
- inserimento per la durata dell'accordo delle iniziative di formazione nell'offerta formativa annuale destinata al personale docente.

L'USR metterà a disposizione la propria piattaforma Moodle per la somministrazione dei questionari a tutti gli studenti coinvolti dal Progetto Luca Serianni, assicurando la creazione degli account necessari, l'accesso assistito alla piattaforma per l'implementazione e la sperimentazione dei test e per lo svolgimento delle prove in forma anonima dopo che ciascuna istituzione scolastica coinvolta avrà provveduto a raccogliere il consenso informato da parte delle famiglie.

Art. 4 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l'attività oggetto del presente Accordo le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi e territori, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle attività e per gli incontri di ricerca.

Art. 5 - Regime dei risultati della ricerca - diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dal loro accordo informazioni adeguate relative allo stesso e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente accordo o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, o l'eventuale utilizzo in altri ambiti da parte delle stesse di informazioni materiali o altro genere di contenuto ricavato e legato al progetto, sarà tenuta a informare preventivamente le altre Parti, fare riferimento a questo accordo, e inoltre, potrà avvenire soltanto previo specifico accordo tra le parti.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del proprio pre-existing know-how, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in accordo e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in pieno ed effettivo accordo e cooperazione risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 6 - Responsabili scientifici dell'Accordo

La Fondazione Sapegno indica come proprio referente e responsabile scientifico del presente Accordo la Direttrice, dott.ssa Giulia Radin.

L'USR indica, per il presente accordo, quale proprio referente la dott.ssa Serena Caruso Bavisotto e quale responsabile scientifico dott.ssa Laura Morello dell'Ufficio II Ordinamenti Scolastici.

La Sovraintendenza indica quale proprio referente la prof.ssa Marina Fey e responsabile scientifico la dott.ssa Cristina Arfuso.

L'eventuale sostituzione del responsabile dell'Accordo e/o del referente da parte di una delle Parti dovrà essere comunicata dalla Parte interessata e si intende tacitamente approvata dagli altri contraenti.

Art.7 - Durata dell'Accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti e avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle Parti e si stipula in un'unica copia che sarà sottoscritta digitalmente tra le parti.

Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi - da rilasciare espressamente per ciascuna occasione in cui un'altra Parte lo richieda - possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

Eventuali iniziative promozionali, finalizzate alla diffusione dell'attività oggetto dell'Accordo, dovranno essere concordate tra le Parti, eventualmente anche nell'ambito di specifici accordi attuativi.

Art. 9 - Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo

La Fondazione Sapegno si farà carico degli emolumenti dei referenti scientifici del progetto, che assicureranno la redazione dei nuovi questionari, il raccordo con esperti in statistica che verranno individuati per la rielaborazione dei dati, l'analisi e la presentazione dei dati raccolti, il coordinamento dei gruppi di lavoro e di ricerca, la predisposizione di materiali didattici e pubblicazioni scientifiche. La Fondazione Sapegno metterà a disposizione il proprio personale per assicurare tutte le azioni di raccordo con le istituzioni scolastiche coinvolte, l'USR e la Sovraintendenza, con i referenti scientifici e con altri enti e istituzioni, nazionali e internazionali, che potrebbero essere interessati a promuovere e favorire la ricerca.

L'USR si impegna ad attuare quanto sopra descritto nell'art. 3.

La Sovraintendenza si farà carico degli oneri relativi alla formazione dei docenti, considerato che l'iniziativa rientra tra le azioni previste dalla delibera n. 706/2024, per un importo di 1.600,00

euro per l'anno 2024 e di 2.700,00 euro per l'anno 2025, fermo restando che per la durata dell'accordo l'iniziativa dovrà essere inserita nell'offerta formativa annuale destinata al personale docente dell'USR per il Piemonte e della Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta.

Ulteriori oneri dovranno essere concordati ed approvati dalle Parti nel rispetto dei propri ordinamenti e regolamenti, fermo restando il principio che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti interessate provvedono alla sua attuazione con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale della Fondazione Sapegno, della Sovraintendenza e dell'USR, subordinatamente all'ottenimento di autorizzazione da parte dei rispettivi organi competenti.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i responsabili hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 11 - Facoltà di recesso e risoluzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, ovvero di risolvere consensualmente l'Accordo. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, dando comunicazione scritta tramite PEC o invio tramite posta ordinaria.

In caso di recesso sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Ciascuna Parte potrà risolvere l'Accordo con effetto immediato nel caso in cui un'altra Parte sia inadempiente a uno dei propri obblighi in modo così grave da non consentire la prosecuzione neppur provvisoria dell'Accordo stessa per il completamento delle attività già avviate.

Art. 12 - Trattamento dati

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR"), così come recepito dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal D.lgs 101/2018 (di seguito "Codice Privacy").

Tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del presente Accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna di esse per le sole finalità indicate nell'Accordo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la

protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o elettroniche, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche particolari, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. Resta inteso che ciascuna Parte dovrà reciprocamente manlevare e tenere l'altra Parte indenne da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia, addebitabile al proprio personale.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare, nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte. Analogamente le Parti procederanno in presenza di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza delle altre Parti. In considerazione della specifica attività oggetto del presente Accordo, i dati raccolti potranno coinvolgere minori. Sarà pertanto necessario acquisire il consenso informato dei loro genitori raccolto e conservato a cura delle Istituzioni Scolastiche coinvolte e condiviso con la Fondazione Sapegno. Allo stesso modo avverrà per il consenso informato del personale scolastico e dei soggetti adulti partecipanti al progetto e parte delle Istituzioni Scolastiche coinvolte. I dati saranno raccolti e trattati dal personale coinvolto.

In base all'art. 89, comma 1, del GDPR, i dati raccolti nell'ambito del presente Accordo potranno essere conservati per finalità scientifiche e/o di tipo statistico, nel rispetto del principio della minimizzazione.

Il titolare del trattamento dei dati personali per la fondazione Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - Onlus. Il Responsabile della protezione dei dati personali, Avv. Alessandro Medori, può essere contattato al seguente indirizzo email:

sapegno@pecbox.net, segreteria@sapegno.it

Il titolare del trattamento dei dati personali per la Sovraintendenza è la Sovraintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta con sede in Aosta, piazza Deffeyes,1. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo email: istruzione@pec.regione.vda.it

Il titolare del trattamento dei dati personali per l'USR è il Direttore Generale, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 70. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo email: direzione-piemonte@istruzione.it

Art. 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Aosta quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Art.14 – Registrazione, spese di bollo e firma

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente.

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale e sarà condivisa tramite PEC istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per il Centro Di Studi Storico-Letterari Natalino Sapegno Onlus Bruno Germano documento sottoscritto digitalmente

> per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Stefano Suraniti documento sottoscritto digitalmente

per la Sovraintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta Marina Fey documento sottoscritto digitalmente